



Regolamento recante la modalità d'uso, i vincoli e i divieti vigenti nel parco archeologico di Kamarina

Il parco archeologico di Kamarina è compreso nel sistema di parchi regionali di cui alla legge regionale 20/2000 titolo II, e al D. A. n. 6263 del 2001.

(DECRETO 11 luglio 2001 n 6263

G.U.R.S. 21 settembre 2001, n. 46

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Istituzione del sistema dei parchi archeologici siciliani.

Con decreto n. 6263 dell'11 luglio 2001, dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, è stato istituito il sistema dei parchi archeologici siciliani, ai sensi dell'art. 20, 1° comma, della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, che comprende le aree archeologiche di Gela, Sabucina, Morgantina, Isole Eolie, Naxos, Himera, Iato, Solunto, Kamarina, Cava d'Ispica, Lentini, Eloro e Villa del Tellaro, Siracusa, Pantelleria, Selinunte e Cave di Cusa, Segesta.)

Esso è pienamente rispondente alla definizione dell'art.101 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; come "ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto."

Il parco è delimitato secondo quanto previsto dalla legge regionale 20/2000, titolo II, art. 20, comma 3 e 5.

Il regolamento del parco è redatto secondo quanto previsto dalla stessa legge regionale 20/2000, titolo II art. 20 comma 6.

Secondo quanto previsto dall' art. 21 della legge regionale 20/2000 gli Organi del Parco sono:

- 1) il direttore, le cui funzioni sono stabilite dall'art. 22 della l.r. n.20 del 2000;
- 2) il comitato tecnico-scientifico nominato, costituito e le cui funzioni sono stabilite dall'art.23 della l.r. 20/2000.

Art.1 Finalità del parco

Così come dettato dalla legge regionale 20/2000, titolo II, art. 20 comma 1, "In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, la Regione Siciliana istituisce un sistema di parchi archeologici per la salvaguardia, la gestione, la conservazione e la difesa del patrimonio archeologico regionale e per consentire migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici dello stesso."

Conformemente alla legge regionale 20/2000 Titolo I, art. 1, l'istituzione del parco persegue i seguenti fini:

- a) L'identificazione, la conservazione, gli studi e la ricerca nonché la valorizzazione dei beni archeologici a fini scientifici e culturali;
- b) La tutela e la salvaguardia degli interessi storico-artistici e paesaggistico ambientali;
- c) La valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici a fini didattico-ricreativi;
- d) La promozione di politiche di informazione e sensibilizzazione al fine di suscitare ed accrescere, fin dall'età scolastica, la sensibilità del pubblico alla tutela del patrimonio e dell'ambiente;
- e) La promozione di tutte le iniziative e gli interventi adeguati allo sviluppo delle risorse del territorio a fini turistici e più in generale per assicurarne la fruizione ed il godimento sociale.

Art. 2 Perimetro e zone

- 1) Il parco archeologico è delimitato secondo quanto previsto dall'art 20 della legge 20/2000 e i confini non possono variare in diminuzione;
- 2) Il parco è suddiviso in zone assoggettate a prescrizioni differenziate e si articola in:
 - zona omogenea A – area demaniale e aree tutelate con vincolo diretto di proprietà privata (art. 10 c. 3 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.L.vo 42/2004)
 - zona omogenea B – fascia di rispetto di cui all'art.15 lett. e della LR 78/76;
 - zona omogenea C – aree vincolate ai sensi degli artt. 136 142 lett. M del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.L.vo 42/2004)

Le aree sono state perimetrare e quindi cartografate in scala 1:10.000 CTR e di tale zonizzazione sarà data adeguata pubblicità.

Art.3 Variazione della perimetrazione del Parco

1. Il Parco potrà attivare le procedure di revisione della perimetrazione e/o quello delle diverse zone del Parco, che potranno variare solo in aumento, ove se ne ravvisi la necessità, in seguito a nuove scoperte archeologiche o importanti ritrovamenti nonché per una maggiore tutela dell'ambiente e del paesaggio del Parco stesso.
2. Il parco è onerato di attivare le procedure per la revisione della perimetrazione e/o della regolamentazione del Parco, proponendo alla Soprintendenza l'adozione delle misure di salvaguardia affinché non vengano attuate attività che possono interferire con la tutela del territorio archeologico.
3. Tale variazione dovrà essere approvata dall'Assessore Regionale per i Beni Culturali su proposta del consiglio del Parco, acquisito il parere della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, sentite le Amministrazioni Comunali competenti per territorio.

NORME GENERALI

Art. 4 Gestione del patrimonio archeologico

- 1) Il Direttore deve gestire il Parco archeologico dal punto di vista organizzativo, amministrativo e finanziario, seguendo il programma annuale e triennale, sentito il parere del comitato Tecnico Scientifico e approvato dall'Assessorato Regionale dei Beni Culturali.
- 2) Il Direttore del Parco predispone i programmi annuali e triennali degli interventi necessari alla valorizzazione e alla conservazione del territorio del Parco.
- 3) Nell'area del Parco è consentito effettuare scavi archeologici nonché interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio archeologico presente nel Parco stesso. Non è consentito effettuare interventi che compromettano e depauperano i beni archeologici presenti o rinvenuti nell'area del Parco.
- 4) Interventi urgenti dovranno essere autorizzati dal Comitato Tecnico Scientifico e realizzati dal Direttore nel rispetto delle vigenti leggi e del Regolamento. Il Comitato in sinergia con il Direttore dovranno autorizzare gli interventi di somma urgenza entro e non oltre i cinque giorni antecedenti la data di inizio degli interventi medesimi.
- 5) Gli scavi dovranno essere svolti su iniziativa del Parco e sotto la sua responsabilità e sorveglianza ed essere attuati da personale del Parco o dell'Amministrazione Regionale o da persone qualificate e incaricate dal Parco.
- 6) La manutenzione, la valorizzazione, gli scavi e il restauro di quanto rinvenuto dovrà seguire le indicazioni ed i criteri del Comitato Tecnico Scientifico.



- 7) I reperti rinvenuti nel Parco o ritrovati in fase di scavo nella sua area entreranno a far parte integrante del patrimonio del Parco e registrati nel suo inventario.
- 8) I reperti potranno essere prestati in occasione di mostre e manifestazioni senza tuttavia variare l'entità del patrimonio scientifico del parco.

Art.5 Soggetti preposti alla ricerca scientifica

- 1) Nell'area del Parco la ricerca scientifica può essere svolta: dal Parco o dai soggetti autorizzati dal Parco con deroga nominale; i risultati di tali ricerche potranno essere pubblicati dietro autorizzazione del Parco o in collaborazione con esso.
- 2) Il Parco può sottoscrivere accordi di collaborazione con le Università e le Istituzioni scientifiche per l'esecuzione di scavi e studi e la successiva pubblicazione scientifica dei reperti rinvenuti o posseduti dal Parco.
- 3) Le attività scientifiche relative alle aree Sic ITA 080003, ITA 080004 e ITA 080006 potranno essere condotte dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente nel rispetto del presente regolamento e delle Normative Vigenti e preventivamente concordate con il Parco.
- 4) Le attività scientifiche relative alla Riserva Naturale Orientata Pino d'Aleppo potranno essere condotte dall'Ente Gestore, la Provincia Regionale di Ragusa, nel rispetto del Regolamento presente e di quello della Riserva e concordate preventivamente.

Art. 6 Ricerca scientifica

Il ruolo del Parco archeologico è quello della conoscenza, promozione e valorizzazione del patrimonio in esso contenuto seguendo i dettami della " Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico" (Londra 1969), della "Protezione del Patrimonio Culturale e Naturale Mondiale " (Parigi 1972), della "Convenzione per l'accesso all'informazione, per la partecipazione pubblica all'assunzione delle decisioni e all'accesso in materia di Giustizia e Ambiente" (Aarhus 25 giugno 1998) e della "Convenzione europea del Paesaggio" (Firenze 2000). Le emergenze archeologiche del Parco costituiscono infatti un elemento fondamentale per la conoscenza storica delle civiltà e l'applicazione rigorosa dei metodi scientifici delle ricerche archeologiche, al fine di preservare tale conoscenza storica.

In questa logica la partecipazione alla gestione e valorizzazione da parte degli enti Locali e dei soggetti connessi alla gestione del territorio è fondamentale, al fine di promuovere processi di sviluppo compatibili con la conservazione del patrimonio del Parco archeologico..

L'attività del Parco dovrà essere svolta secondo quanto previsto dal D.Lgs 42/04 e s.m.i. e dalla Legge Regionale 20/2000. Tale attività è preordinata:

- 1) alla qualità della ricerca archeologica;
- 2) all'applicazione del divieto di scavi clandestini;
- 3) al controllo dei risultati ottenuti negli scavi, alla diffusione scientifica e delle pubblicazioni;
- 4) alla circolazione dei reperti archeologici a scopo scientifico, culturale ed educativo nel rispetto delle norme vigenti e a quanto previsto dagli indirizzi del Governo Regionale.



- 5) a far circolare informazioni scientifiche scambiandole con altri parchi e Istituzioni scientifiche, organizzando studi, convegni, mostre e iniziative culturali in attuazione all'art.152 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112.

Art.7 Rapporti con altri soggetti

1. Il Parco, sentito il Comitato Tecnico Scientifico, può stipulare accordi con altri Enti Pubblici e Istituzioni di ricerca, nel rispetto del Regolamento e di quanto previsto dalla Normativa vigente, e può stipulare accordi con soggetti privati per mezzo di formule negoziate o partecipate per la gestione di spazi e servizi del Parco che non pregiudicando la funzionalità del Parco stesso.
2. Tutti i provvedimenti presi nell'area della Riserva del Pino d'Aleppo, ricadenti nel Parco, sono presi nel rispetto delle Normative del Parco e della Riserva, secondo i criteri stabiliti dal comitato tecnico-scientifico.
3. All'interno dell'area del Parco ricadono parzialmente le aree Sic ITA 080003 Vallata dell'Ippari Pineta di Vittoria, Sic ITA 080006 Cava Randello Passo Marinaro. Gli interventi previsti nelle aree SIC dovranno essere fatti nel rispetto delle emergenze naturalistiche, sentito l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente.
4. Tutti i provvedimenti riguardanti proprietà demaniali e riserve già istituite o di futura istituzione, ricadenti all'interno delle zone del Parco sono presi di concerto con gli Enti e le amministrazioni di volta in volta competenti, nel rispetto delle normative vigenti e del presente regolamento.

Norme per le diverse zone

Art. 8 - Zona A

Nella zona A del Parco ricadono tutte le aree demaniali di natura archeologica che ne costituiscono il patrimonio: siti archeologici, reperti, monumenti e insiemi architettonici nonché le aree private di cui è stato riconosciuto l'importante interesse archeologico ai sensi dell'art. 10 c. 3 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.L.vo 42/2004.

Art. 9 - Attività consentite nella zona A

Nelle aree della zona A del Parco, che comprende le zone di dichiarato e accertato valore archeologico, è consentito:

- a) effettuare scavi e ricerche archeologiche, musealizzazione all'aperto, nonché restauro, sistemazione, conservazione e valorizzazione delle emergenze monumentali e archeologiche e dei reperti archeologici, nell'ambito delle finalità dell'art.1. La ricerca archeologica e gli interventi connessi è riservata al personale del Parco, dell'Amministrazione Regionale dei Beni Culturali e dei soggetti istituzionali autorizzati dal Parco o con essi convenzionati.
- b) effettuare sugli edifici esistenti interventi di restauro, risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione secondo quanto previsto dalla legge 78/71 art.20 lett. a, b, c, d. Gli interventi di cui alla lettera d) sono consentiti relativamente ai fabbricati (organismi edilizi dotati di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura) già legalmente esistenti, rimanendo esclusi i ruderi la cui consistenza non corrisponda alla suddetta definizione di organismo edilizio.



- 
- c) effettuare cambi di destinazione d'uso, modifiche a costruzioni legalmente esistenti ed inoltre ad impianti e opere con volumi tecnici legalmente esistenti, anche se di carattere provvisorio.
- d) realizzare percorsi pedonali, se strettamente necessari alla fruizione del Parco, rispettando la naturale morfologia del terreno, con caratteristiche e materiali compatibili con il paesaggio in cui ricadono.
- e) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, mulattiere, sentieri esistenti e parcheggi, sempre che legati alla funzionalità del Parco e valutate le caratteristiche piano altimetriche delle opere.
- f) realizzare le reti quali quelli di acquedotti, fognature, gas, illuminazione e telefono realizzate mediante condotte sotterranee opportunamente ubicate; queste dovranno rispettare le emergenze archeologiche e quindi dovranno essere preventivamente concordate con il Parco. Si dovranno concordare inoltre le sistemazioni esterne alle reti riducendo al minimo l'impatto con l'ambiente e con i siti archeologici. Potranno essere effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti a rete esistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi con tecniche di rinaturazione.
- g) realizzare recinzioni funzionali alle attività e alla gestione del Parco, che non modifichino l'ambiente, realizzate con materiali compatibili quali paletti di castagno e rete.
- h) realizzare strutture mobili in legno o altro materiale compatibile con l'ambiente e con il paesaggio esclusivamente per le finalità di gestione e per le attività del Parco, qualora nell'area dello stesso non esistano manufatti da utilizzare per le relative specifiche funzioni.
- i) effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale secondo i criteri stabiliti dal comitato tecnico-scientifico.
- j) effettuare, qualora strettamente necessario per la tutela idrogeologica, lavori di manutenzione che comportino movimenti o sistemazione di terreno.
- k) esercitare direttamente o in regime di concessione le attività zootecniche esistenti, permettendo il pascolo qualora non in contrasto con le azioni di difesa del patrimonio archeologico esistente. Sono altresì consentite le arature a profondità non superiore a cm. 30; i mutamenti di colture, nell'ambito delle coltivazioni tradizionali del territorio ed in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali e ogni intervento comportante movimento di terra o scavi, ivi compresi i drenaggi e le canalizzazioni, devono essere preventivamente autorizzati.
- l) collocare pannelli per la didattica, l'informazione e la divulgazione scientifica nonché della segnaletica per la sicurezza.
- m) in alcune aree interne al Parco, scelte opportunamente dal Comitato Tecnico Scientifico, si potranno svolgere manifestazioni culturali gestite dal Parco stesso o in convenzione o concessione con altri Enti o Istituzioni nonché limitate attività ricreative e sportive nei luoghi marginali.

Le opere, i cambi di destinazione e i cambi colturali che si vogliono intraprendere non possono essere realizzate senza la preventiva autorizzazione del Parco che viene rilasciata, sentito il parere del Comitato Tecnico scientifico.

Gli interventi eseguiti, ricadenti nelle aree Sic ITA 080003, Sic ITA080004, Sic ITA 080006 o nella Riserva Naturale Orientata Pino d'Aleppo, dovranno interessare l'Assessorato Territorio-Ambiente o gli enti di competenza.

Sono consentite opere di ristrutturazione ambientale, eseguite con tecniche di ingegneria naturalistica, per la protezione della costa e per la salvaguardia del patrimonio e dei manufatti a mare.

Art. 10 – Divieti operanti nella zona A

Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione, polizia forestale ed esercizio venatorio, è vietato:

- a) eseguire nuove costruzioni e in genere opere di qualsiasi specie, comportanti trasformazione urbanistica e edilizia del territorio.
- b) aprire nuove strade apportando modifiche plano altimetriche o modificando quelle esistenti.
- c) danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere.
- d) aprire nuove cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale ed eseguire movimenti di terreno
- e) scavare pozzi, realizzare cisterne e opere di presa e di distribuzione di acqua, salvo quelle ad esclusivo servizio di edifici esistenti o per le attività agricole.
- f) esercitare qualsiasi attività industriale, ivi comprese quelle connesse alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli.
- g) realizzare serre o strutture assimilabili alle serre.
- h) realizzare interventi di acquacoltura o per l'incremento delle risorse ittiche.
- i) realizzare tralicci, pali, antenne per telecomunicazioni,
- j) impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti.
- k) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento dei rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido, abbandonare rifiuti.
- l) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici, fatti salvi gli interventi di normale gestione del verde e di disinfezione nei limiti consentiti dalle norme.
- m) variare il regime, il corso o la composizione delle acque, ad esclusione di interventi necessari per il rischio idrogeologico e antincendio.
- n) collocare cartellonistica e insegne pubblicitarie di qualunque tipo e dimensione
- o) svolgere attività, manifestazioni culturali, folcloristiche e sportive non autorizzate dal Parco.
- p) esercitare la caccia
- q) recintare proprietà se non con siepi, materiali naturali, quali paletti di castagno, muretti a secco, escludendo cordoli in cemento armato.

Art. 11 - Norme di comportamento nella zona A

Compito del Parco è la fruizione del patrimonio archeologico e paesaggistico del Parco stesso, secondo quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

L'accesso al Parco è a pagamento o gratuito, nei casi di legge, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Regionale dei Beni Culturali.

Gli orari di apertura e le modalità di visita e fruizione saranno stabiliti dal Parco e opportunamente comunicati.

All'interno della zona A è fatto divieto di:

1. Transitare con mezzi motorizzati (ad eccezione del personale specificamente autorizzato), tranne che sulle strade asfaltate o sistemate allo scopo, per esigenze di soccorso e sicurezza.



2. Asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo per i motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati dal Direttore del Parco.
 3. Introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo di cattura o di danneggiamento degli animali, esercitare la caccia e l'uccellazione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli.
 4. Distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi.
 5. Abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori.
 6. Allontanarsi da percorsi appositamente predisposti, rispettando altresì eventuali segnali di pericolo e/o di divieto di accesso.
 7. Praticare il campeggio o il bivacco.
 8. Accendere fuochi all'aperto.
 9. Esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi.
 10. Usare apparecchi fonoriproduttori, se non in cuffia, salvo che nei casi di ricerca scientifica, servizio, vigilanza e soccorso e per motivi di didattica.
 11. Esercitare l'attività di guida turistica in assenza dei requisiti di legge.
- La trasgressione dei predetti divieti costituirà titolo per l'applicazione, da parte del Parco, delle sanzioni che saranno dal medesimo Parco appositamente in seguito stabilite, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste da ogni ulteriore e più restrittiva norma di legge.
- Eventuali deroghe, nel rispetto delle normative vigenti, potranno essere concesse dal Parco solo se specifiche, nominative e a termine.

Art. 12 - Zona B

La zona B è costituita dal territorio compreso entro 200 metri dal confine della zona A, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, lett. e) della legge regionale 78/76. Sono escluse da tale zona, ancorché ricadenti entro i 200 m dai confini della zona A del Parco, le aree che negli strumenti urbanistici vigenti sono individuate come zone omogenee A e B (zona aggregata di Kaucana).

La zona B del Parco comprende territori di interesse archeologico e paesaggistico ai sensi dell'art. 136 e art.142 lett. a, c, m del Codice dei Beni Culturali nonché alcune aree vincolate con vincolo indiretto (art. 46 Codice di Beni Culturali e del Paesaggio) che manterranno comunque il regime di tutela e le prescrizioni vigenti secondo quanto previsto dai decreti di vincolo.

In alcune aree della zona B del Parco, inoltre, ricade la Riserva Naturale Orientata Pino d'Aleppo, istituita con D. A. n. 536 /90 dell'assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana; tali aree sono affidate in gestione alla Provincia Regionale di Ragusa con D. A. n. 352 del 1989 con lo scopo di "salvaguardare le formazioni residue autoctone di *Pinus Halepensis* e di ricostituire la pineta nelle aree degradate per l'azione dell'uomo".

Art. 13 - Attività consentite nella zona B

Quest'area è destinata prevalentemente ad uso agricolo con la possibilità di attività ricreative e turistiche attuate nel pieno rispetto delle aree archeologiche e tese alla valorizzazione delle risorse esistenti sul territorio.

In queste aree è consentito:

- a) Effettuare le opere di scavo finalizzato alla ricerca archeologica, restauro, sistemazione, conservazione e valorizzazione delle emergenze monumentali ed archeologie di cui all'articolo 1. La ricerca archeologica e gli interventi connessi

- sono riservati al personale del Parco, dell'Amministrazione Regionale dei Beni Culturali e dei soggetti istituzionali autorizzati dal Parco o con esso convenzionati.
- b) Effettuare, sugli edifici esistenti, gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione secondo quanto previsto dall'articolo 20, lettere a), b), e), d) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71; gli interventi di cui alla lettera d) sono consentiti, esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione del Parco, relativamente ai fabbricati già legalmente esistenti.
 - c) Effettuare mutamenti di destinazione d'uso, modifiche a costruzioni legalmente esistenti ed inoltre ad impianti e, in genere, ad opere e volumi tecnici legalmente esistenti, anche se di carattere provvisorio, e sempre che le modifiche non interessino la sagoma e non comportino aumenti di volumetria o di altezza.
 - d) Realizzare percorsi pedonali, che devono essere progettati o potenziati in modo che il tracciato aderisca al massimo alle conformazioni naturali del terreno e che le caratteristiche tipologiche e formali siano compatibili con il paesaggio e con l'ambiente.
 - e) Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, mulattiere e sentieri esistenti, nel rispetto delle attuali caratteristiche piano altimetriche, tipologiche e formali.
 - f) Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché, ove necessario, di riqualificazione dei parcheggi a servizio del Parco archeologico.
 - g) acquedotti, reti fognanti, di gas, illuminazione e telefono realizzate mediante condotte sotterranee opportunamente ubicate, queste dovranno rispettare le emergenze archeologiche. Si dovranno concordare inoltre le sistemazioni esterne alle reti riducendo al minimo l'impatto con l'ambiente e con i siti archeologici. Potranno essere effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti a rete esistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi con tecniche di rinaturazione.
 - h) Eseguire limitate opere murarie, realizzare recinzioni (con esclusione di ogni altro intervento che costituisca modifica all'ambiente) e, previo parere dell'ufficio del Genio Civile, ove previsto ai fini della tutela idrogeologica, qualsiasi lavoro di manutenzione che comporti movimenti o sistemazione di terreno.
 - i) Effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale secondo i criteri stabiliti dal comitato tecnico-scientifico. Se detti interventi riguardano aree SIC, dovrà essere preventivamente acquisito il parere di V.I.A.
 - j) Esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti. Sono altresì consentite le arature a profondità non superiore a cm. 25.
 - k) I mutamenti di colture - nell'ambito delle coltivazioni tradizionali del territorio ed in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali e ogni altro intervento comportante movimento di terra o scavi, ivi compresi i drenaggi e le canalizzazioni, devono essere preventivamente autorizzati.
 - l) Realizzare le infrastrutture necessarie alle attività agro-silvo-pastorali tradizionali, purché non comportino nuove volumetrie, ivi comprese le escavazioni di pozzi per il reperimento di acqua ed i drenaggi, nonché la costruzione delle annesso cisterne di raccolta delle acque e relativi impianti e canalizzazioni con esclusione di quelle aeree.
 - m) La collocazione di cartellonistica e insegne, di dimensioni contenute nonché di materiali e colorazioni tali da non arrecare pregiudizio ai valori del paesaggio agro-pastorale dell'area.
 - n) Limitatamente all'area del piano di lottizzazione di cui al D.A. n. 189 del 11/07/1980, come individuato in rosso nel foglio di mappa catastale n. 34 del comune di S. Croce Camerina, è consentita l'edificazione dei fabbricati non ancora realizzati e delle eventuali infrastrutture, nel rispetto delle volumetrie e delle previsioni di piano.

Art. 14 - Attività vietate nella zona B

Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione, polizia forestale ed esercizio venatorio, è vietato:

- a) eseguire nuove costruzioni e in genere opere di qualsiasi specie, comportanti trasformazione urbanistica e edilizia del territorio ad eccezione di quanto previsto all'art. 13 lettera n).
- b) Collocare strutture prefabbricate o provvisorie, anche mobili.
- c) Realizzare nuove strade e nuovi parcheggi ad uso pubblico.
- d) Aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive,
- e) asportare materiale e scavare pozzi, realizzare cisterne e opere di presa e distribuzione di acqua, salvo quelle ad esclusivo servizio di edifici esistenti o per le attività agricole, previa autorizzazione.
- f) Realizzare nuove serre e strutture assimilabili alle serre, nonché edifici e manufatti per attività agroindustriali e industriali in genere.
- g) Realizzare tralicci, pali, antenne per telecomunicazioni,
- h) impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti.
- i) Realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento dei rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido,
- j) Eseguire movimenti di terreno,
- k) Introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici, fatti salvi gli interventi di normale gestione del verde e di disinfezione nei limiti consentiti dalle norme.
- l) Attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di rischio idrogeologico e antincendio.
- m) Esercitare la caccia .

Art. 15 - Zona C

La zona C comprende il territorio, esteso oltre la zona A e la zona B, già vincolato ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 136 e art. 142 lett. m). Tale zona comprende pertanto aree di potenziale interesse archeologico e di accertato interesse paesaggistico, sia in quanto contesto dell'area di dichiarato interesse archeologico, sia per il valore dell'ambiente naturale e del paesaggio agrario. Rientrano parzialmente all'interno della zona C la riserva naturale orientata del Pino d'Aleppo e la riserva naturale integrale Cave di Randello, entrambe dichiarate di importanza comunitaria (SIC ITA 080003 e ITA 080006) per il valore dell'ambiente naturale.

Art. 16 - Attività consentite nella zona C

Nelle aree della zona C del parco, che comprende territori di interesse archeologico e paesaggistico, dei quali occorre preservare lo stato di conservazione e la vocazione originaria, oltre alle opere di cui all'art. 13, fatta salva ogni più restrittiva norma prevista nel piano paesaggistico relativamente alle aree boschive e alle zone SIC, possono essere autorizzate, oltre la ricerca archeologica:

- a) la modifica e la trasformazione delle opere edilizie legalmente esistenti in strutture ricettive e servizi essenziali ad uso scientifico, sociale, ricreativo, culturale e turistico per fini di accoglienza e residenza dei flussi di visitatori, purché non comportino aumenti di volume e di altezze.



- b) la realizzazione di nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine si applicheranno a tale zona le modalità di intervento relative alle zone omogenee del verde agricolo, con densità edilizia non superiore a 0,01 mc/mq per l'edilizia residenziale e non superiore a 0,03 mc/mq per i fabbricati destinati all'attività produttiva delle aziende agricole. Ai fini della potenzialità edificatoria dei lotti ricadenti tra le zone B e C, andrà applicato per entrambe le zone il predetto indice, fermo restando che le nuove costruzioni potranno realizzarsi unicamente nella zona C.
- c) la collocazione di cartellonistica e insegne, di dimensioni contenute nonché di materiali e colorazioni tali da non arrecare pregiudizio ai valori del paesaggio agro-pastorale dell'area.

Art. 17 - Attività vietate nella zona C

Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione, polizia forestale ed esercizio venatorio, è vietato:

- a) realizzare attività che comportino varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97 e 89 L.R. 06/01 e ss.mm.ii.
- b) attuare gli interventi di cui all'art. 22 della legge regionale 71/78
- c) realizzare nuove strade e parcheggi ad uso pubblico con esclusione del parcheggio già previsto per la diretta fruizione del mare e di prossima realizzazione nella zona di Passo Marinaro, che dovrà comunque essere realizzato a raso e secondo eventuali e più restrittive condizioni imposte nel provvedimento di approvazione del progetto da parte della Soprintendenza.
- d) collocare strutture prefabbricate o provvisorie, anche mobili, ad eccezione di quelle per la diretta fruizione del mare (lidi).
- e) aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare pozzi, realizzare cisterne e opere di presa e distribuzione di acqua, salvo quelle ad esclusivo servizio degli edifici esistenti o per attività agricole, previa autorizzazione
- f) realizzare serre e strutture assimilabili alle serre, nonché edifici e manufatti per attività agroindustriali e industriali in genere
- g) realizzare tralicci, pali, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto, architettonicamente integrati negli edifici esistenti
- h) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento dei rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido
- i) eseguire movimenti di terreno, salvo che in relazione ai casi previsti all'articolo precedente e all'art. 13
- l) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici, fatti salvi gli interventi di normale gestione del verde e di disinfestazione nei limiti consentiti dalla legge
- m) attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di rischio idrogeologico e antincendio.

Norme finali

Art. 18 - Rilascio di pareri

1. Per gli interventi proposti dal Direttore del Parco e da eseguire all'interno del perimetro del Parco da parte del Parco stesso, il parere espresso dal Comitato

- tecnico scientifico presieduto dal Soprintendente ai Beni Culturali ed Ambientali sostituisce l'autorizzazione da rendersi ai sensi del D. Lgs. 42/04 e s.m.i.
2. La Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa mantiene la titolarità delle funzioni di tutela e vigilanza sui beni culturali ed ambientali presenti nel territorio del Parco, in osservanza a quanto disposto dal D. Lgs. 42/04, dalla legge regionale 20/2000 e dal D.A. n. 6263/2001.
 3. Pertanto, ogni altro intervento da eseguire all'interno del perimetro del Parco da parte di soggetti diversi dal Parco, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla suddetta Soprintendenza, con eccezione degli interventi e delle attività oggetto di specifiche convenzioni e/o concessioni di competenza del Parco.

Art. 19 - Attività di controllo e sanzioni

- a) I provvedimenti rilasciati dal Parco, ai sensi della legge regionale 20/2000 e del presente regolamento, saranno trasmessi alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, mentre i provvedimenti rilasciati dalla medesima Soprintendenza, cui si attestano le attività di tutela e vigilanza ai sensi del D. Lgs. 42/04, della legge regionale 20/2000 e delle Linee Guida approvate con D.A. n. 6263 del 2001, saranno trasmessi per giusta conoscenza al Parco, nei termini previsti dalle normative vigenti.
- b) Nella zona A del Parco, dichiarata di preminente interesse archeologico ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/04 e s.m.i., nonché nelle zone B e C, le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento costituiscono titolo per l'applicazione, da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, delle sanzioni previste dal sopracitato decreto legislativo.
- c) L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi a carico del trasgressore nonché alla restituzione di quanto eventualmente asportato.

Art 20 Aree aggregate

Sono aree aggregate al Parco di Kamarina le zone demaniali di Caucana e Mezzagnone per le attività di fruizione, valorizzazione, tutela e ricerca scientifica. In tali aree valgono le stesse norme previste agli articoli precedenti per le zone A, B e C.

Art 21 Aree a mare

Nelle aree a mare individuate nel Parco Terraqueo e sottoposte a tutela per la presenza di relitti, non è consentita la pesca, le immersioni e qualsiasi attività che possa arrecare danni ai reperti suddetti.

